

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Guglielmo Simonaschi, giudice responsabile e coordinatore Piergianni Alleva, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario Mario Giovanni Garofalo, docente universitario Myranna Moschi e Jacopo Malagugini, avvocati Cdi di Milano, Saverio Nigro, avvocato Cdi di Roma Enzo Marino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

Viola lo Statuto dei lavoratori la corruzione del delegato sindacale

NINO RAFFONE

certamente non facile, sono stati esposti ai lavoratori tutti i fatti, così come conosciuti. Ma la Fiom ha anche proceduto a denunciare l'azienda al Pretore, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, per far dichiarare l'antisindacalità del comportamento padronale, che mediante la corruzione del delegato aveva mirato ad alterare l'equilibrio delle relazioni aziendali. Al termine di un'istruttoria condotta con grande attenzione, il Pretore ha condannato l'azienda, dichiarando che l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori è posto a tutela di un corretto svolgi-

mento delle relazioni tra le parti sociali, per cui è pacificamente antisindacale il comportamento consistito nell'aver dato quattrini «in nero» ad un rappresentante sindacale. Ha aggiunto il Pretore che la situazione non sarebbe stata diversa nemmeno se fosse vero quanto affermato dalla difesa di controparte, per cui era il rappresentante sindacale a ricattare l'azienda minacciando scioperi o blocchi delle merci, in quanto l'azienda avrebbe potuto denunciare questo ricatto in sede penale, e comunque avvertire il sindacato di appartenenza del ricattatore.

Per ovviare al danno dell'immagine patito dalla Fiom, il Pretore ha ordinato altresì che il provvedimento venisse affisso nelle bacheche aziendali e pubblicato per estratto sui giornali tonnesi.

Si è conclusa così, almeno per il momento, una squallida storia di corruzione. Ma, al di là della condanna morale per tutti i protagonisti di questa sudicia vicenda, è doveroso porsi alcune domande. Innanzitutto la corruzione di un delegato sindacale, come ha scritto il Pretore, è comportamento «pacificamente» antisindacale ma questa antisindacalità colpisce ovviamente

tutti i lavoratori di un'azienda, in quanto rappresentati da personaggi indegni. Se questo è vero, c'è da chiedersi perché nel processo non siano intervenute anche le altre organizzazioni sindacali, in quanto anch'esse vittime dell'illecito legame stipulato tra corruttore e corrotto. In definitiva la corruzione colpisce in primo luogo l'organizzazione di appartenenza del corrotto, ma nello stesso tempo anche tutti i lavoratori e quindi le organizzazioni sindacali, le quali ben possono agire anche esse, per far accettare l'antisindacalità del comportamento.

E ancora la Fiom ha immediatamente espulso il delegato corrotto, con ciò intendendo sancire l'indegnità del personaggio non solo ad essere rappresentante dei lavoratori, ma anche a far parte di un'associazione sindacale. Non risulta invece che l'Unione industriale di Torino abbia assunto un analogo provvedimento nei confronti dell'azienda sua associata, né che abbia comunque sanzionato questo comportamento con altre misure. Dobbiamo forse ritenere che per l'Unione industriale tutto si riduce ad un incescoso infortunio sul lavoro?

Riconoscimento mansioni superiori

risponde l'avv. BRUNO AGUGLIA

dare in pensione, ho spedito all'Anas una lettera promemoria con la quale ribadivo la mia trascorsa situazione anomala. Ciò al fine di una nlliquazione della pensione e dell'adeguamento dello stesso in seguito al riconoscimento del livello retributivo. Debbo fare ricorso al Tar di Puglia? Avrò diritto al riconoscimento delle mansioni superiori?

Lorenzo Severino
Lequile (Lecce)

La lettera dimostra come in materia di svolgimento di mansioni superiori vi sia ancora molta confusione tra i pubblici dipendenti che le svolgono senza al-

cun beneficio di carriera ed economico. Spero di chiarire alcuni punti chiave, ricordo che, contrariamente a quanto stabilito dalla legge per il settore privato (art. 13 dello Statuto dei lavoratori), dall'esercizio delle mansioni superiori nel pubblico impiego, non deriva automaticamente un diritto all'inquadramento nel livello superiore a quello di appartenenza.

Poiché il fenomeno dell'esercizio di tali mansioni è assai diffuso, periodicamente, con atto normativo, si provvede a prevedere la sanatoria di tali situazioni anomale, consentendo, in presenza di determinati requisiti, l'inquadramento nel

livello corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate. Tale è, ad esempio, l'art. 4, commi 9 e 10, della legge 312 del 1980 per il comparto Stato, che richiede lo svolgimento delle mansioni del profilo o del livello superiore per almeno un quinquennio, per attribuire il relativo beneficio del passaggio in quel profilo o in quel livello.

Diverso è il caso esaminato, in materia, dalla Corte costituzionale, la quale, esaminando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del Dpr 760 del 1979 (il quale consente l'attribuzione di mansioni superiori ai dipendenti delle Unità sanitarie locali per un periodo non superiore a 60 gg senza

diritto ad alcuna retribuzione aggiuntiva), ha ribadito il principio, implicito nella norma, in base al quale, decorso il termine di 60 gg senza la cessazione dell'applicazione a mansioni superiori del dipendente, questi ha diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate.

Di conseguenza, diversamente, l'amministrazione pubblica godrebbe di un ingiustificato arricchimento, che il giudice (civile) potrebbe sanzionare.

Venendo al caso del lettore, avendo egli presentato la domanda di inquadramento in livello superiore ex art. 4 della legge 312/80, deve attendere che il lentissimo procedimento burocratico compia il suo iter al termine, se il beneficio gli verrà attribuito, avrà diritto alla ricostituzione della camera, con ovvi riflessi anche sul suo trattamento pensionistico.

È compito dell'«Unità» informare i lettori

È pervenuta all'Unità la fotocopia di una lettera e di una risposta contenuta nella rubrica «Domande e risposte» del 23 aprile 1990 dal titolo «Ripetiamo le 30.000 lire spettano (per ora) a chi ha combattuto in zona di guerra». Sulla stessa fotocopia, «un gruppo di partigiani» di Genova (ci sono otto firme, tra le quali quelle di Michele Vassalli, Bruno Ronchi, Pietro Fassina, Elio Terribile, Edoardo Olivari) ha scritto delle annotazioni sia in riferimento alla lettera del signor Gino Cremonesi di Soncino (Cremona), sia in riferimento a un passo della risposta. Nella lettera il signor Cremonesi, tra l'altro, scriveva: «Tale circolare (si tratta della circolare n. 21 del 13 aprile 1989 che elenca le categorie che hanno diritto a beneficiare delle 30.000 lire per gli ex combattenti, ndr) apparentemente chiarissima, non dice tuttavia ancora esplicitamente se siano finalmente ammesse le classi del 1923, '24 e '25 chiamate alle armi (sarebbe meglio dire rastrellati) dal governo fascista della Repubblica sociale di Salò dopo l'8 settembre 1943».

Ecco il testo delle note degli ex partigiani genovesi: «Siamo un gruppo di partigiani esterefatti e sconcertati. Quel «sarebbe meglio dire rastrellati» è un insulto alla realtà. C'è chi sceglie la Rsi e chi la Resistenza. La risposta, poi, è alquanto nebulosa. La lunga frase che inizia con «Va ricordato...» è incomprendibile. Cosa significa «proposte di legge unitarie»? Quali sono le questioni tuttora aperte? Desidereremmo conoscere il testo di queste proposte di legge unitarie. Viviamo proprio nel timore che anche il partito e l'Unità si adeguino al qualunquismo voleroso bene. Dopo le parole di calcio dei deputati di ogni partito, dei consiglieri comunali (qui a Genova la partita c'è stata) di ogni partito, non ci sarebbe da escludere prese di posizione anche legislative-assistenziali.

Dobbiamo innanzitutto pre-

PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

risare che se rispondiamo con ritardo ciò è dovuto al fatto che al giornale arrivano molte, tante lettere in materia previdenziale e che la rubrica negli ultimi tempi, per ragioni editoriali, non è stata pubblicata con continuità. Nella risposta al signor Cremonesi che chiedeva un chiarimento soltanto per gli ex combattenti delle classi 1923, '24 e '25, non abbiamo fatto altro che il nostro dovere di informare i lettori delle notizie che riguardano appunto gli ex combattenti e i loro familiari ancora esclusi dal beneficio delle 30.000 lire ecc.

a) l'assegno di ex combattenti per i familiari di ex combattenti che non ne avevano potuto fare richiesta in quanto deceduti prima della emanazione delle leggi per l'assegno agli ex combattenti. Si tratta di versamenti per le vedove. Ora, la questione è risolta con la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 12 aprile 1990, notizia pubblicata dall'Unità il 2 luglio 1990 (pagina 6).

b) l'assegno a quanti, attorno all'8 settembre 1943, non si sono presentati ai distretti militari. In gran parte questi militari furono dichiarati disertori successivamente amnistiati. Ad essi non è stato riconosciuto il diritto all'assegno come ex combattente, anche se in precedenza avevano combattuto e ricevuto medaglie di valor militare. Non pochi di questi militari riuscirono, in un secondo momento, a occuparsi presso aziende che non richiedevano il riconoscimento dell'assegno (come avrebbe preteso il governo di Salò) il benessere dai distretti e che hanno dato poi pieno appoggio alla Resistenza magan senza acquisire, o neppure chiedere la qualifica di partigiani anche se sono stati quantomeno «partiti». Basta ricordare le lotte dei lavoratori in tante fabbriche. Per quanti - dopo l'8 settembre del 1943 - chiamati alle armi hanno scelto la Resistenza - o per chi (come l'estensore di queste note) era già chiamato alle armi ed ha scelto la lotta contro la Rsi - suona male la richiesta dell'assegno di ex combattente da parte di quelli che hanno risposto alla chiamata di leva dell'esercito repubbli-

cano o non hanno avuto la forza di schierarsi contro. Va fatto anche notare che l'assegno agli ex combattenti non è stato attribuito soltanto agli ex partigiani o a chi anche prima aveva contrastato il fascismo. Anzi! Sarà improprio l'uso della parola «rastrellati», però è anche vero che una parte dei giovani che avevano cercato di disertare, incorsi in rastrellamenti furono di forza arruolati.

La differenza tra «errore» e «ritardo» nel richiedere il rimborso

Percepisco due pensioni, una della Cpdel e l'altra dell'Inps, sommandole sapevo che non mi sarebbero spettati gli assegni della moglie di lire 19.750 al mese.

Malgrado da diversi anni abbia ricevuto compilato e riconsegnato i mod. Red all'Inps di Siena insistendo anche verbalmente che mi venissero revocati, la risposta era «deve decidere Roma».

Nel marzo 1989 scrivo al presidente dell'Inps, Giacinto Milietto e finalmente dall'Istituto ricevo la seguente risposta: «Con effetto dal 1-8-89 sarà provveduto alla revoca per superamento del limite di reddito per il coniuge articolo 23 della legge 28-2-1986, n. 41. Si riserva di comunicare l'ammontare della somma indebitamente percepita».

Con la rata agosto-settembre 1989 è stato revocato l'assegno, rimane da pagare l'importo di lire 849.680, pari a mesi 43. Detta somma la devo rimborsare, considerato che l'Inps era a conoscenza da tre anni del fatto?

Lettera firmata
Siena
Siamo tra coloro che critica-

no severamente i ritardi con cui l'Inps ha provveduto e provvede alla liquidazione di un assegno per il nucleo familiare a quanti ne abbiano diritto quanto sollecito nel richiedere rimborso a coloro che in base alle norme che regolano tale prestazione non hanno più diritto al trattamento di famiglia. Abbiamo qualche dubbio però sulla possibilità per quanto riguarda quest'ultimo caso, di ottenere il «non pagamento richiamandosi alla legge che prevede l'annullamento della possibilità per l'Inps di richiedere rimborso qualora sia trascorso più di un anno dalla erogazione di una prestazione non dovuta, cioè «erroneamente» liquidata.

Nel caso in esame non si tratta di errore, bensì di ritardo nel trattenerne quote non dovute, del cui «dovuto» rimborso il datore causa era consapevole. Ritorniamo che gli interessati, in tali casi, abbiano diritto a richiedere la riteazione nel pagamento della somma maturata.

Contributi in Argentina e un anno in Italia, uguale a pensione Inps

Mi era stato detto che bastava avere un solo contributo settimanale in Italia per ottenere una intera pensione da parte dell'Inps, quando si possedeva variante contributi versati anche in Argentina. Ho chiesto all'Inps di Roma la pensione italiana, avendo 21 anni di contributi versati in Argentina ma la richiesta è stata bocciata in quanto ci vogliono a loro dire, 52 contributi settimanali per avere la pensione.

Gino Fracassi
Roma
Noi non sappiamo quale sia la fonte secondo la quale basta un contributo per la pensione italiana. Da parte nostra dobbiamo confermare che la pensione italo-argentina si può ottenere a condizione che in Italia siano state versate almeno 52 settimane di contributi (il periodo può essere formato anche dal servizio militare). La faccenda di un solo contributo vale per altre convenzioni (Jugoslavia ad esempio) ma non per l'Argentina.

IL SALVAGENTE

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE CON UNA NUOVA INIZIATIVA

L'Unità